

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 61 DEL 28/05/2026

## ***DETERMINAZIONE***

***del Direttore dell'UOC AFFARI GENERALI***

Il Direttore dell'UOC AFFARI GENERALI, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 942 del 22/05/2026, ha adottato in data odierna la presente determinazione.

**OGGETTO:** STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TRON ZANELLA MARTINI" DI SCHIO (VI) PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI "FORMAZIONE SCUOLA LAVORO" (FSL), DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 "PEDEMONTANA".

F.to IL DIRETTORE  
*Galizian Cristiano*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda*

## IL DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI

Premesso che in data 20/05/2026, con nota prot. n. 47779 è pervenuta a questa Azienda da parte dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TRON ZANELLA MARTINI" di Schio (VI) una richiesta per stipulare la convenzione per la realizzazione delle attività di "Formazione Scuola Lavoro" (F.S.L.), precedentemente nominata P.C.T.O., da effettuarsi presso le strutture dell'A.ULSS7 "Pedemontana";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Direttore dell'UOC Direzione Professioni Sanitarie, agli atti;

Rilevato che l'obiettivo degli studenti è di individuare il percorso da intraprendere al termine della scuola secondaria e che gli stessi svolgeranno il tirocinio in qualità di osservatori presso vari servizi, come concordato con il referente per i tirocini dell'Azienda ULSS 7;

Considerato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti nonché una risorsa per l'Azienda;

Preso atto che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/08/2027;

Visto il "Regolamento per la frequenza a fini formativi presso l'Azienda ULSS 7 Pedemontana" adottato con deliberazione del Direttore Generale n.1599 del 02/12/2020;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare

### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "TRON ZANELLA MARTINI" di Schio (VI) per la realizzazione delle attività di "Formazione Scuola Lavoro", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare, pertanto, lo svolgimento dei tirocini secondo le modalità concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi;
3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei già menzionati tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
4. di dare atto che l'istituto copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni (polizza INAIL);
5. di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.



REGIONE DEL VENETO



**ULSS7**  
PEDEMONTANA

## CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

**L' Istituto di Istruzione Superiore "Tron Zanella Martini"** con sede in Schio Via Luzio 4, codice fiscale **94021230241** d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico **Prof. Silvio Grotto**;

E

**AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA** - con sede legale in via dei Lotti, 40 (36061, Bassano del Grappa - VI ), codice fiscale/Partita IVA 00913430245 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore U.O.C. Affari Generali, **dott. Cristiano Galizian**, giusta delega del Direttore Generale.

**Premesso che**

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, la Formazione Scuola-Lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la Formazione Scuola-Lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

**Si conviene quanto segue:**

### **Art. 1.**

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in Formazione Scuola-Lavoro su proposta dell'I.I.S. "Tron Zanella Martini", di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".

### **Art. 2.**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in Formazione Scuola-Lavoro lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in Formazione Scuola-Lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in Formazione Scuola-Lavoro nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.



### Art. 3.

#### 1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Formazione Scuola-Lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di Formazione Scuola-Lavoro, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di Formazione Scuola-Lavoro, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

#### 2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di Formazione Scuola-Lavoro;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

#### 3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  
In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.



#### **Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in Formazione Scuola-Lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;

#### **Art. 5**

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in Formazione Scuola-Lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### **Art. 6**

1. Il soggetto ospitante dichiara di essere in possesso del D.V.R. in corso di validità con riferimento anche alla parte riguardante lo stage per studenti e si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);



---

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è valida sino al 31/08/2027, è vigente durante l'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Protocollo e data vedi annotazione

*IIS "TRON ZANELLA MARTINI" Schio*

Il Dirigente Scolastico

*Prof. SILVIO GROTTA*

*AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA*

Per il Direttore Generale

*Il Direttore UOC Affari Generali*

*Dott. CRISTIANO GALIZIAN*